



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. **295/2024 R.G.** promossa da **B. SRL (...)**
contro **O. M. SRL (...)**

ORDINANZA

Il giudice,

esaminati gli atti del fascicolo informatico relativi a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto nelle forme del procedimento ordinario di cognizione;
premessi che:

- parti del processo risultano essere le due società commerciali in epigrafe indicate;

- non vi è prova della notificazione della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo: l'attrice ha iscritto a ruolo la causa il 9 gennaio 2024 ma non ha depositato prova della notifica dell'atto introduttivo;

richiamato il decreto 8 febbraio 2024 emesso *ex art. 171-bis*, commi 1 e 2, c.p.c.

rilevato che:

- il predetto decreto ha dichiarato la nullità della citazione sotto diversi profili (mancato rispetto dei termini a comparizione e di quanto previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c.); ha disposto la rinnovazione della citazione entro il termine perentorio del 14 febbraio 2024; ha fissato nuova udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 183 c.p.c. in data compatibile col rispetto dei termini a comparire; ha invitato l'attrice a depositare entro il 12 febbraio 2024 la prova della prima notificazione, se eseguita, e a depositare prova della notificazione dell'atto di rinnovazione della citazione, non appena eseguita;

- col decreto 8 febbraio 2024 l'attrice è stata altresì invitata, se non interessata a rinnovare la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, a depositare dichiarazione di rinuncia agli atti *ex art. 306 c.p.c.* dandone avviso al giudice via email;

- pur avendo ricevuto l'8 febbraio 2024 via PEC il decreto emesso ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c., l'attrice non ha depositato alcun atto né ha risposto agli inviti del giudice;

- la convenuta non è costituita e da Consolle non risulta che sia stata chiesta, nel suo interesse e da un procuratore appositamente nominato, la visibilità del fascicolo informatico;

ritenuto che:

- per ragioni di gestione del ruolo, occorre sapere se l'atto di citazione sia stato notificato e se l'attrice abbia ottemperato a quanto previsto col decreto 8 febbraio



2024 e dunque se abbia eseguito la rinnovazione della citazione entro il termine perentorio del 14 febbraio 2024;

- non vi è ragione di attendere il nuovo termine per la tempestiva costituzione della convenuta né tantomeno l'udienza 20 giugno 2024;

- l'attrice va dunque nuovamente invitata a produrre prova della notifica dell'originaria citazione e della tempestiva esecuzione della rinnovazione della citazione;

- può assegnarsi all'attrice il termine del 14 marzo 2024 per la produzione di quanto sopra indicato;

p.q.m.

asigna all'attrice il termine del 14 marzo 2024 per depositare in telematico la prova della notifica dell'originaria citazione nonché la prova della tempestiva esecuzione della rinnovazione della citazione.

Si comunichi

Bologna, 8 marzo 2024

Il giudice
Antonio Costanzo

